

**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta il 23/5/2019, nella causa promossa da
**CLIENTE
TIZIO**

Contro

BANCA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art. 702 bis* depositato in data **25/9/2018** il sig. TIZIO ha convenuto in giudizio BANCA assumendo di avere acquistato azioni della omissis in data 1 marzo 2010 per complessivi euro 3.312,00, possedendone ora per complessivi euro 8.400,00 a seguito di diversi aumenti di capitale. Affermata la legittimazione passiva della BANCA, per avere la Banca d'Italia trasferito a tale nuovo ente *ex art. 43, co. 4, d.lgs. n. 180/2015* tutti i diritti, le attività e passività costituenti l'azienda bancaria omissis, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni qui integralmente trascritte:

“Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia:

- *IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità ex art. 23 TUF del contratto generale d'investimento stipulato dal signor (omissi) con la BANCA e per l'effetto, dell'acquisto in data 01 marzo 2010 avente a oggetto azioni omissis e dei successivi aumenti di capitale, per non essere il ricorrente mai stato socio;*
- *IN VIA SUBORDINATA: dichiarare tenuta e condannare Banca al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dal signor TIZIO a causa delle violazioni meglio specificate in premesse;*
- *PER L'EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare Banca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede Legale in omissis al pagamento in favore del signor omissis della somma di € 8.400,00=, salvo quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”*

BANCA si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

Tale eccezione è fondata e, pertanto, va accolta.

La decisione deve prendere le mosse dall'esame del dato letterale del d.lgs. 180/2015 e del provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015 (doc. n. 10 del resistente).

L'art. 43 del predetto D. Lgs. prevede che: *“1. La cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 2. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”*.

Ordinanza, Tribunale di Reggio Emilia, II sez. civ., Giudice Stefania Calò, del 12 giugno 2019

Il successivo articolo 47, al comma 7, nel disciplinare il meccanismo di trasferimento, esclude espressamente che “*gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altro soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione*” possano esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione, oltre che nei confronti dei membri degli organi di amministrazione controllo o dell’alta dirigenza dell’ente ponte.

L’art. 1.1. del provvedimento della Banca d’Italia, attuativo del predetto decreto legislativo, prevede espressamente che “*Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del D.lgs. 180/2015, all’ente ponte*” (doc. n. 10 del resistente).

Da quanto sopra emerge che le disposizioni in commento includono nella cessione tutti i diritti, le attività e le passività, ivi compresi i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, purché “*in essere alla data di efficacia della cessione*”, **ovvero alle ore 22.00 del 22 novembre 2015**.

Come condivisibilmente osservato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 917/2019, “*con argomentum a contrario, sembra potersi sostenere che le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento dell’emanazione del provvedimento di cessione non possono essere fatte valere successivamente*”.

A conferma di quanto ora osservato è significativo che l’art. 1, comma 2, del provvedimento della Banca d’Italia ricomprenda espressamente, nel perimetro della cessione, “*gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla Banca cedente nei confronti degli esponenti aziendali, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di ogni altro soggetto responsabile dei danni patrimoniali alla stessa arrecati [...]*”, senza alcun riferimento, invece, alle pretese vantate da azionisti o obbligazionisti nei confronti della Banca. Come osservato dalla Corte d’Appello di Milano nella sopra citata sentenza, il dato normativo in commento “*induce a ritenere che tali ultime pretese non siano ricomprese nel perimetro della cessione e che dunque non possano essere fatte valere nei confronti dell’ente-ponte cessionario*”. Per le ragioni sopra esposte non si condivide, dunque, quell’orientamento contrario, sulla questione, di una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui va ricompresa, nel perimetro della cessione, anche la “*passività latente preesistente alla cessione, derivante da una condotta esauritasi antecedentemente alla cessione medesima*” (Trib. Milano, sent. 8.11.2017).

Conclusivamente, dall’applicazione di tali principi alla fattispecie in esame consegue che la pretesa attorea non può considerarsi trasmessa all’ente ponte, **non risultando in essere al momento della cessione**: alla data del 22 novembre 2015, difatti, **le pretese per cui è causa costituivano passività meramente potenziali**, in quanto non ancora accertate, né tantomeno azionate, avendo il ricorrente agito nei confronti della banca soltanto in data 18 gennaio 2018, a seguito della presentazione dell’istanza di mediazione obbligatoria.

A conclusioni non diverse da quelle testé indicate si addiviene sulla base dell’interpretazione fondata sulla ratio della normativa.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di consentire la prosecuzione delle funzioni essenziali dell’azienda bancaria.

Ordinanza, Tribunale di Reggio Emilia, II sez. civ., Giudice Stefania Calò, del 12 giugno 2019

L'art. 42 del decreto legislativo in esame prevede, difatti, che *“l'ente-ponte è costituito con l'obiettivo di gestire beni e rapporti giuridici acquistati [...] con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione”*.

Proprio alla luce di questo obiettivo, l'articolo 43, al comma 2, precisa che *“il valore complessivo delle passività cedute all'ente ponte non supera il totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”*. A tal fine l'articolo 25 richiede che venga effettuata, da Banca d'Italia o dal commissario straordinario, una valutazione provvisoria, che evidenzi tutte le eventuali ulteriori perdite, seguita da una valutazione definitiva in grado di assicurare che le perdite siano pienamente rilevate, così da individuare con sufficiente precisione quali attività e passività siano cedute all'ente ponte. Come acutamente osservato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza sopra indicata *“sarebbe quindi contraddittorio ritenere che il cessionario possa essere chiamato a rispondere di passività occulte emerse solo successivamente alla data di efficacia della risoluzione”*.

Pertanto, ed in conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della BANCA e, per l'effetto, rigettate le domande attoree.

Le spese di lite vanno compensate, stante l'assenza di precedenti di legittimità e l'esistenza, invece, di orientamenti contrari nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accerta il difetto di legittimazione passiva di BANCA e, per l'effetto, rigetta le domande formulate da TIZIO;
- compensa le spese di lite.

Reggio Emilia, 12 giugno 2019

Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*